



Comune di BALME

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10

OGGETTO:

Approvazione piano Economico TARI e relative tariffe

L'anno duemilaventitre addì trentuno del mese di maggio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CASTAGNERI Giovanni Battista - Sindaco	Sì
2. BOSCARATO Silvia Beatrice Margherita - Consigliere	Sì
3. CASTAGNERI Teresa Maria - Consigliere	Sì
4. CASTAGNERI Grazia - Consigliere	Sì
5. POZZATO Diego - Consigliere	Giust.
6. TESSIORE Umbro - Consigliere	Sì
7. TONIETTA Stefania - Consigliere	Giust.
8. VOTTERO REIS Massimo - Consigliere	Sì
9. MARUCCO Mauro - Consigliere	Sì
10. ROCCI Guido - Consigliere	Sì
11. SCATOLERO Alberto - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale CHISARI dott.ssa Concetta la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CASTAGNERI Giovanni Battista nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale di cui la Tassa sui Rifiuti TARI è la componente *“destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, L. 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con L. 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

VISTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI approvato con propria deliberazione n. 19 del 01/08/2020;

VISTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/09/2014 è stato deliberato l'esercizio in forma associata della gestione della Tariffa sui Rifiuti – TARI in capo all'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone che a sua volta ha stipulato apposita convenzione per l'affidamento della suddetta gestione alla Società SIA S.r.l.;

PREMESSO che la L. 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei*

principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

CONSIDERATO che tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

RICHIAMATE le deliberazioni dell’ARERA: - n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare l’art. 6, con il quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; - n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; - n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, - n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; - n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19; - n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; - n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021;

RICHIAMATA la Deliberazione ARERA 363/2021/R/rif del 03/08/2021 “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;

RICHIAMATA la Deliberazione ARERA 364/2021/R/rif del 03/08/2021 “Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell’articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

CONSIDERATO pertanto che a partire dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l’evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2023- 2026 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

RAVVISATA la necessità di procedere all’ approvazione del Piano finanziario, necessario per la determinazione della Tariffa da applicare per l’anno 2023, atteso che mediante tale documento sono determinati contestualmente sia i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, la cui copertura integrale deve essere assicurata dai proventi della tariffa;

PRESO ATTO che l’evoluzione normativa sopra riportata con la conseguente opportunità di confermare, per l’anno 2023 le tariffe Tari 2022 approvate con DCC n. 9 del 29/06/2021 calcolate sulla base del Piano Economico Finanziario TARI 2023 predisposto dalla Società SIA s.r.l. e acclarato al Protocollo in data 25/03/2023 n. 803;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, c. 652 L.147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al c. 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n.C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, per la difficoltà di determinare il volume esatto dei rifiuti urbani conferiti da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n.6208;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe, che pur nel rispetto dei due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica e individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando comunque l'agevolazione riferibile alle utenze domestiche per il compostaggio domestico;

DATO ATTO che il versamento della Tassa sui rifiuti per l'anno 2023 dovrà essere effettuato in due rate scadenti il 16 settembre 2023, e il 16 novembre 2023 ferma restando la possibilità di pagare il tributo dovuto per l'anno in unica soluzione, entro la scadenza della prima rata;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tributaria/amministrativa e contabile, espressi rispettivamente dal responsabile della posizione organizzativa dell'area tributaria/amministrativa e dal responsabile dell'area finanziaria-contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROCEDUTO a votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente:

Consiglieri presenti:	8
Consiglieri votanti	8
Consiglieri favorevoli	8
Consiglieri contrari	0
Consiglieri astenuti	0

DELIBERA

per le considerazioni svolte in premessa e formanti parte integrante e sostanziale della presente:

- Di confermare il Piano Economico Finanziario TARI 2023 e relativa Relazione di accompagnamento, che costituisce parte integrante della presente deliberazione ai fini della determinazione delle tariffe 2023 (Allegato 1);
- Di confermare per l'anno 2023 le tariffe TARI come elaborate da Sia S.r.l., in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, c. 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
- Di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili al tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo;
- Di prevedere due rate di pagamento per la TARI 2023 con scadenza la prima al 16 settembre 2023 pari al 50% della tassa dovuta e la seconda a titolo di saldo con scadenza al 16 novembre 2023 ferma restando la possibilità di pagare il tributo dovuto per l'anno in unica soluzione, entro la scadenza della prima rata;
- Di dare atto che data la validazione definitiva del PEF 2023-2026, da parte dell'Ente Territorialmente Competente, redatto secondo il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) introdotto dalla Deliberazione ARERA 363/2021/R/rif del 03/08/2021, si provvede alla approvazione delle tariffe definitive per l'anno 2023;
- di provvedere a inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, secondo quanto previsto dall'art. 13, c. 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
- Successivamente:
- su proposta del Presidente, con distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente:

Consiglieri presenti:	8
Consiglieri votanti	8
Consiglieri favorevoli	8
Consiglieri contrari	0
Consiglieri astenuti	0

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL stante l'urgenza di provvedere alla approvazione del bilancio di previsione.

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il Responsabile del Servizio
Ezio SARDANAPOLI

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Firmato digitalmente
CASTAGNERI Giovanni Battista

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
CHISARI dott.ssa Concetta